



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **385** del 07/03/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SSS/DEL/2019/00006

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento regionale “ Regolamento di Attuazione L.R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali. *u.*

L'anno 2019 addì 07 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

| Sono presenti: | | Sono assenti: | |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| V. Presidente | Antonio Nunziante | Presidente | Michele Emiliano |
| Assessore | Cosimo Borraccino | Assessore | Leonardo di Gioia |
| Assessore | Loredana Capone | Assessore | Raffaele Piemontese |
| Assessore | Giovanni Giannini | | |
| Assessore | Sebastiano Leo | | |
| Assessore | Alfonsino Pisicchio | | |
| Assessore | Salvatore Ruggeri | | |
| Assessore | Giovanni F. Stea | | |

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Amante
M.

Il Presidente, con delega alla Sanità di concerto con l'Assessore con delega a Formazione lavoro, politiche per il lavoro, diritto allo studio, scuola, università, formazione professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di concerto con la Sezione Strategia e Governo dell'Offerta e la Sezione Formazione Professionale, riferisce quanto segue: *Il Vice Presidente*

Premesso che:

- con l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 Marzo 2015 sono state emanate le Linee Guida Nazionali sugli Interventi Assistiti con Animali (di seguito IAA);
- con note prott. nn. DGSAF 12894 del 25/05/2016, DGSAF 25415-P del 27/11/2017, DGSAF 7028-P del 20/03/2018, DGSAF 8201-P del 30/03/2018 e DGSAF 10181-P del 23/04/2018, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative rispetto ai contenuti del capitolo 9 delle Linee Guida Nazionali;
- l'accordo ha l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), al fine di tutelare la salute dell'utente ed il benessere dell'animale impiegato;
- lo Stato, la Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ciascuno nel proprio ambito di competenza, promuovono la diffusione degli IAA nel rispetto dell'Accordo, anche al fine di favorire la corretta relazione uomo-animale;
- gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA);
- con L.R. n. 24 del 18 Ottobre 2016 la Regione Puglia ha recepito l'Accordo del 25 Marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con animali";
- l'art. 10 della L.R. n. 24 del 18 Ottobre 2016 prevede la predisposizione di un regolamento attuativo che in conformità alle Linee Guida Nazionali individua in particolare:
 - 1) i requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono esercitare le attività di IAA
 - 2) i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture e le modalità operative per lo svolgimento degli IAA
 - 3) le procedure di formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di IAA
 - 4) le specie animali ammesse ai programmi di IAA e i criteri e le modalità di formazione ed educazione degli stessi
 - 5) individuazione delle disposizioni attuative e concernenti:
 - a) l'elenco regionale degli enti accreditati e riconosciuti per la formazione
 - b) l'elenco dei centri specializzati e delle strutture non specializzate
 - c) l'elenco delle figure professionali e degli operatori
 - d) le indicazioni più dettagliate in merito all'addestramento ed al coinvolgimento dei cani nei progetti di IAA e dei cavalli nelle riabilitazione equestre, qualora necessario

Considerato che :

- Gli interventi di TAA (Terapie Assistite con gli animali) costituiscono prestazioni extra LEA, pertanto non possono essere poste a carico del Fondo Sanitario Regionale
- la Regione ha sottoscritto con il Ministero della Salute apposito accordo concernente il Programma Operativo 2016-2018, in prosecuzione del Piano di Rientro 2013-2015, e per tale ragione risulta impossibilitata a poter finanziare prestazioni extra LEA con oneri a carico del bilancio autonomo.
- le Strutture del Dipartimento Politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti sono state impegnate prioritariamente ad adempiere a tutti gli obiettivi del suddetto PO 2016-2018 approvato con DGR n. 129 del 06 febbraio 2018 e che allo stato non prevedono alcun adempimento in merito alle attività assistite con gli animali.
- Le associazioni che operano sul territorio in questo ambito, pur consapevoli della natura extra LEA delle prestazioni de quo, hanno fortemente voluto che la Regione adottasse apposita disciplina regolamentare;
- La natura degli IAA richiede un approccio multidisciplinare che investe i settori della formazione professionale, della riabilitazione oltre che delle competenze specifiche della medicina veterinaria.

Dato atto che:

- è stato condotto dai competenti uffici delle Sezioni Promozione della Salute e del Benessere, Strategia e Governo dell'Offerta e Formazione Professionale un approfondito lavoro istruttorio per la redazione del testo regolamentare attuativo della legge regionale n. 24 del 18/10/2016;

Il Presidente e l'Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Regolamento avente per oggetto "Regolamento di Attuazione della legge Regionale 18 ottobre 2016 n. 24 Interventi assistiti con gli animali."

Il provvedimento del quale si propone l'approvazione è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 comma 1) della L/R n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia" e della L/R n. 7/1997 art. 4 lett.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA
[Handwritten signature]

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
-

DELIBERA

di fare propria e approvare la Relazione del Presidente GR che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- di approvare lo schema di Regolamento concernente "Regolamento regionale di Attuazione L.R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali" nel testo allegato di n. 10 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre che il regolamento approvato venga trasmesso, per il tramite del Segretariato Generale della G.R., al Presidente del Consiglio Regionale per acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, ai sensi all'art. 44 comma 2 della L.R. n.7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004 l'approvazione definitiva del Regolamento.

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Regionale
Don. Roberto Vannari

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
dot. Antonio NUNZIANTO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria istruttrice
Azzurra Di Comite Azzurra Di Comite

Il Dirigente Del Servizio
Sicurezza Alimentare e Sanità veterinaria
Onofrio Mongelli Onofrio Mongelli

La Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale
Claudia Claudi Claudia Claudi

La Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere
Francesca Zampano Francesca Zampano

Il Dirigente Sezione Strategia e Governo dell'offerta
Giovanni Campobasso Giovanni Campobasso

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Anna Lobosco Anna Lobosco

Il sottoscritti direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del DPGR 443/2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI
Giancarlo Ruscitti Giancarlo Ruscitti

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
Domenico Laforgia Domenico Laforgia

L'ASSESSORE CON DELEGA A FORMAZIONE LAVORO, POLITICHE PER IL LAVORO DIRITTO ALLO STUDIO,
SCUOLA, UNIVERSITÀ, FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sebastiano Leo Sebastiano Leo

IL PRESIDENTE
Michele EMILIANO Michele Emiliano

Il Dirigente del Dipartimento
Domenico Laforgia Domenico Laforgia



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI**

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

ALLEGATO

**APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE " REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
L.R. 18 OTTOBRE 2016 N. 24. INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI.**

Il presente allegato è composto
da n. 34 (trentaquattro) pagine esclusa la presente

Il Dirigente della Sezione PSB
Dr.ssa Francesca Zampano



REGOLAMENTO REGIONALE di Attuazione L.R. 18 ottobre 2016 n. 24

Interventi assistiti con gli animali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,

nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla LR. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTI gli artt.li 7 e 10 della L.R. 18 ottobre 2016 n. 24 "Interventi Assistiti con animali"

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche che possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA

1. Possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA le figure professionali ed operatori in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo previsto dalle Linee Guida Nazionali sugli IAA, di cui all'Accordo Stato Regioni e Province autonome (60/CSR) del 25 marzo 2015, che comprende un corso propedeutico, un corso base ed un corso avanzato.
2. L'iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni secondo le modalità previste dall'Allegato 1) al presente regolamento, ed al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA con valore di abilitazione a condizione che il discente abbia:
 - a) frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato) e conseguito i relativi attestati di frequenza finali;
 - b) partecipato alle visite guidate;
 - c) svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
 - d) prodotto un elaborato finale.
3. L'attestato di frequenza al solo corso propedeutico consente di operare in qualità di Responsabile di Attività limitatamente alle AAA.



Art. 2
Procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale
degli operatori di TAA, AAA ed EAA.

1. Possono realizzare corsi di formazione esclusivamente gli organismi formativi accreditati o riconosciuti della Regione Puglia a seguito di riconoscimento e autorizzazione del corso da parte della Sezione Formazione Professionale sulla base delle disposizioni vigenti.
2. Le modalità di accreditamento, di riconoscimento dell'ente e dei corsi, di svolgimento degli esami e di rilascio degli attestati finali seguono le disposizioni previste dalla predetta Sezione Formazione Professionale e dalle norme di riferimento.
3. All'atto di iscrizione degli allievi, l'organismo formativo è tenuto a verificare ed a trattenere in copia la seguente documentazione per ogni iscritto:
 - a) documento di identificazione e, qualora si tratti di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la normativa nazionale e/o comunitaria vigente e la conoscenza della lingua italiana di livello A2 (dimostrata con certificazione rilasciata da enti autorizzati o dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPT/CPIA) o tramite verifica di ingresso da parte dell'organismo formativo);
 - b) titolo di studio previsto dallo specifico percorso formativo; qualora il titolo sia stato acquisito all'estero, occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo la normativa vigente;
 - c) possesso dei requisiti di accesso previsti per i relativi corsi di formazione indicati nell'Allegato 1 del presente regolamento e dalle Linee Guida nazionali.
4. I formatori che svolgono le docenze nell'ambito dei percorsi indicati nell'Allegato 1 del presente Regolamento, devono essere in possesso di adeguata formazione specifica e/o comprovata esperienza pluriennale nel settore.
 Nel corpo docenti devono essere presenti almeno:
 - un medico con formazione specifica e/o comprovata esperienza;
 - uno psicologo o psicoterapeuta con formazione specifica e/o comprovata esperienza;
 - un medico veterinario con formazione specifica e/o comprovata esperienza in IAA, anche correlata con le diverse specie animali su cui si eroga formazione;
 - un pedagogo/educatore/insegnante con esperienza specifica;
 - un tecnico/esperto per la conduzione e la preparazione dell'animale coinvolto nello specifico corso, con esperienza almeno quinquennale;
 È consentito che un docente possa rappresentare più di una delle professionalità sopra descritte, dandone concreta e documentata attestazione nel curriculum vitae.
5. Le segreterie scientifiche dei singoli corsi devono essere costituite da almeno tre membri che devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) diploma di laurea congruo all'area formativa oppure esperienza quinquennale adeguata all'area formativa;
 - b) percorso formativo IAA oppure esperienza come formatore in corsi il cui programma preveda i contenuti formativi previsti dal corso di cui si è membro della segreteria scientifica.
6. I contenuti della formazione sono indicati nell'Allegato 1 del presente Regolamento nonché dalle precitate Linee Guida Nazionali.
 Il materiale didattico relativo alla formazione è fornito direttamente dal soggetto che le eroga.
7. La parte teorica della formazione non deve essere inferiore al 60% della durata complessiva del corso; tale specifica non si applica a tutte le tipologie di corso di cui all'Allegato 1.



La parte pratica potrà essere svolta presso Centri specializzati in TAA, AAA ed EAA, oppure presso strutture pubbliche e private, anche non specializzate, purché rispondenti alle esigenze dei contenuti formativi previsti nel corso.

Sulla base di quanto disposto dalla nota esplicativa del Ministero della Salute DGSAF 7028 -P del 20/03/2018, che proroga i termini previsti dalla precedente nota DGSAF 12894-P del 25/05/2016, sul riconoscimento della formazione pregressa, fino al 25 marzo 2019, qualora sussistano i requisiti previsti, può essere richiesto l'accesso diretto ad un corso base oppure al corso avanzato, ma non può essere più richiesto il rilascio diretto dell'Attestato di idoneità.

Secondo quanto disposto, poi, dalla nota esplicativa del Ministero della Salute DGSAF 17243 del 12/07/2018, coloro che ne hanno i requisiti, possono essere ammessi direttamente a sostenere l'esame per il rilascio del certificato di idoneità, a condizione che abbiano presentato regolare domanda entro il 30/09/2018.

8. Per ogni percorso formativo è prevista una verifica finale sui contenuti del percorso stesso che viene effettuata davanti ad una Commissione d'esame all'uopo nominata.

La Commissione d'esame, per il corso propedeutico e i corsi base, è nominata direttamente dal soggetto accreditato, è costituita da almeno tre membri: un Presidente, un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3. - e un referente dell'ente competente in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze.

Il Presidente, al fine di garantire il principio di terzietà, è scelto tra quelli che non hanno, nell'annualità di riferimento del percorso formativo, partecipato alle attività di direzione, progettazione e realizzazione del percorso stesso.

La Commissione d'esame, per il corso avanzato, è nominata dalla Regione su richiesta dell'organismo formativo ed è così composta:

- Presidente - Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo nella scuola media superiore di indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire;
- un docente del corso designato dall'organismo formativo;
- un esperto nominato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

L'Attestato di Idoneità agli IAA con valore di abilitazione, viene rilasciato per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base ed avanzato.

I candidati dichiarati non idonei, al fine di colmare le carenze evidenziate in sede di colloquio, e potersi ripresentare ad un'altra prova d'esame per il rilascio dell'Attestato di Idoneità agli IAA, dovranno frequentare parte del percorso formativo previsto sulla base di quanto sarà indicato nel verbale conclusivo della prova d'esame.



Articolo 3
Requisiti strutturali e organizzativi
delle strutture e le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA

1. Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, ecc.), rispondono a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.
2. Si definiscono centri specializzati tutte le strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, individuate nei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL, in conformità alla normativa vigente ed alle procedure di cui all'Allegato 2, per l'erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalle Linee Guida, nonché in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dall'Allegato 2 al presente Regolamento.
3. In relazione alla presenza degli animali, i centri specializzati si distinguono in:
 - a) Centri specializzati con animali residenziali
 - b) Centri specializzati con animali non residenziali.
4. Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, ecc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.), educativo (istituti scolastici, centri educativi, ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.), aziende agricole ecc.
5. Le strutture non specializzate presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie precedentemente dette, sulla base dei criteri sotto riportati. Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle "aree per l'erogazione degli interventi" previsti per i centri specializzati in TAA/EAA;
6. Le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.
7. Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute, ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all'interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta, devono registrarsi presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente.
8. L'elenco dei centri specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori, di cui al successivo art. 4, deve essere reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul relativo sito.
9. Chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile deve verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell'elenco precedentemente indicato.
10. I centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e/o EAA devono trasmettere l'elenco dei progetti attivati nell'anno, entro il 31 dicembre alla Regione e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, ex art. 7 L.R. 24/16.



Articolo 4

Programma individuale TAA

Per gli utenti in carico a strutture sanitarie e socio-sanitarie, in regime ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale, il programma individualizzato di TAA deve essere espressamente previsto dal Progetto riabilitativo personalizzato redatto dal Servizio territorialmente competente della ASL

Il programma individualizzato di TAA deve specificare, in rapporto alla patologia, alle disabilità, alle potenzialità ed alle aspettative del paziente, gli obiettivi di miglioramento della qualità della vita da perseguire, i tempi di verifica e la prevedibile durata dell'attività.

Articolo 5

Individuazione delle disposizioni attuative concernenti l'iscrizione dei centri specializzati delle strutture non specializzate; delle figure professionali e degli operatori; e riabilitazione equestre.

1. La formazione di elenchi regionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), cui sono tenuti ad iscriversi i centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali e gli operatori che erogano IAA, viene attribuita ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i quali hanno la responsabilità di accogliere e valutare le istanze di iscrizione relative:
 - a) all'elenco regionale dei centri specializzati e non specializzati
 - b) all'elenco regionale delle figure professionali e degli operatori
2. Ogni Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, valutate le istanze e concesso il nulla osta secondo le modalità previste nell'Allegato 4, inoltra l'elenco all'Assessorato per la Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie che, previo parere della Commissione Regionale ex art. 8 L.R. 24/2016, lo approva e lo pubblica sul portale regionale.
3. Eventuali ulteriori disposizioni operative e/o di natura esplicativa in merito a quanto già determinato possono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie Locali con note della Direzione Dipartimento Salute e Politiche Sociali.

Art. 5

Specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA e i criteri e le modalità di formazione e educazione degli stessi

- 1 Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo. Le specie maggiormente impiegate sono il cane, il cavallo, l'asino, il gatto ed il coniglio.



- 2 I progetti che prevedono l'impiego di specie diverse da quelle sopra indicate, previa autorizzazione da parte della Commissione Regionale, saranno valutati dal Centro di Referenza Nazionale sugli IAA sentito il Ministero della Salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa Commissione, di un progetto che ne individui e descriva la motivazione e la metodologia d'impiego.
- 3 L'idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell'Intervento, viene valutata dal Veterinario dell'équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un Medico Veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.
- 4 Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata.
- 5 Secondo le specificità dell'Intervento, il Medico Veterinario dell'équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute dell'utente/paziente e dell'animale stesso.
- 6 Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle corrispondenti anagrafiche nazionali, nonché essere conformi a quanto statuito nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 6
Autorizzazione all'esercizio di I.A.A
Richiesta di Autorizzazione

- 1. I soggetti che intendono esercitare le attività assistite con animali, di cui alla Legge regionale 24/2016, devono inoltrare alla Direzione del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" apposita richiesta di Autorizzazione all'esercizio, in triplice copia, secondo le modalità, contenuti ed allegati definiti nell'Allegato 4.
- 2. I Rappresentati Legali e gli Amministratori non devono, obbligatoriamente, aver riportato condanni penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
- 3. Il Rappresentante Legale ha l'obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura; egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente, in particolare:
 - a) non deve avere mai subito dichiarazioni di fallimento o consimili procedure concorsuali o procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziarie;
 - b) non deve essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale divenute definitive;
 - c) non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
 - d) di non aver mai riportato condanne penali per maltrattamento animale;
 - e) non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione della legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;
 - f) deve osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità, disabilità e tutela delle categorie protette ove applicabili;



- g) deve osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non deve essere mai stato sottoposto a sanzioni penali per violazione di essa;
- h) non deve versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico; l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
- i) non deve avere mai avuto procedimenti per la produzione di documenti falsi ed autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione di servizi o prestazioni.

Articolo 7 **Attività Istruttoria**

1. Il Dipartimento regionale "Tutela della Salute", tramite la Commissione regionale prevista dall'art. 8 della Legge regionale 24/2016, effettua l'istruttoria amministrativa delle istanze di Autorizzazione avvalendosi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali per la verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi.
2. La procedura amministrativa si conclude entro novanta giorni salvo carenze documentali necessarie per la decisione.
3. Fatta salva la normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi e di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, nel caso di diniego dell'Autorizzazione all'esercizio il soggetto richiedente può presentare agli Uffici preposti della Regione Puglia, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento le proprie controdeduzioni, mediante un'istanza di riesame.
4. L'istanza di riesame deve indicare le ragioni di ordine tecnico e giuridico a fondamento della stessa e deve essere accompagnata dai documenti probanti.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il Direttore del Dipartimento regionale competente decide sull'istanza stessa con un provvedimento definitivo di rilascio o di diniego dell'Autorizzazione, esprimendosi sulla base della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Articolo 8 **Cessione dell' Autorizzazione all'esercizio**

1. In caso di cessione dell' Autorizzazione , il soggetto che subentra, a qualsiasi titolo nella gestione di una struttura già autorizzata inoltra alla Direzione Generale del Dipartimento regionale specifica richiesta di voltura dell' Autorizzazione medesima, in triplice copia, , secondo le modalità, contenuti ed allegati definiti nell'Allegato 4:
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Dipartimento regionale competente provvede alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi da effettuarsi a cura dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
3. La cessione dell'autorizzazione all'esercizio è consentita relativamente all'intera struttura ovvero complesso di attività di una stessa tipologia già oggetto di precedenti autorizzazioni.
4. Il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, qualora sia propedeutico ad un atto di fusione, costituisce cessione.



Articolo 9
Criteria, modalità di nomina e di funzionamento
nonché durata in carica della Commissione Regionale per gli IAA.

1. La Commissione regionale per gli IAA è istituita con delibera della Giunta regionale in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 24 del 18 ottobre 2016 " Interventi Assistiti con gli Animali" all'Articolo 8, primo comma, ed è composta secondo quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo da:

- a) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzione di coordinamento;
- b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di formazione e lavoro;
- c) un medico specialista con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;
- d) uno psicologo – psicoterapeuta, con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;
- e) un medico veterinario zoiatra, con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;
- f) un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate;
- g) un professionista della riabilitazione con percorso formativo in IAA, ovvero, con esperienza almeno annuale, nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;
- h) un educatore professionale, con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;
- i) un tecnico di riabilitazione equestre con percorso formativo in IAA, ovvero con esperienza almeno annuale nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;
- j) un tecnico addestratore cinofilo con esperienza in IAA.

2. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento Tutela della Salute saranno individuati, mediante avviso pubblico, i componenti della Commissione tra i professionisti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, ovvero, in caso di assenza di specifica esperienza, laddove richiesta, tra soggetti esterni, salvo quanto già indicato al comma 3 dell'art. 8 L.R. 24/16 per i professionisti di cui alle lettere c), d), e) ed f).

3. La scadenza dell'incarico di componente della Commissione è fissata in prima applicazione al 01.01.2019, avendo i successivi incarichi durata triennale rinnovabile per una sola volta.

4. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito.

5. E' prevista la decadenza dall'incarico di componente della Commissione, per le figure professionali di cui alle lettere da c) a j) del precedente comma, in caso di assenza ingiustificata per tre convocazioni di seguito.

6. La commissione suddetta ha il compito di verificare periodicamente il rispetto del presente regolamento in tutti i suoi punti e di monitorare tutti gli elenchi che sono previsti.

7. Nell'ambito delle sue funzioni consultive propone miglioramenti ed aggiornamenti periodici dello stesso regolamento al fine di garantire il continuo rispetto del singolo individuo e della comunità, nonché la tutela del benessere di tutti gli animali coinvolti negli interventi.



Articolo 10
Pubblicazione e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, _____

Michele EMILIANO



ALLEGATO 1.**ITER FORMATIVO****A. CORSO PROPEDEUTICO**

(comune a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti)

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell'animale, Medico Veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile d'attività.

Requisiti d'accesso

Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l'équipe multidisciplinare. I requisiti sono valutati dalla Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA che esprime parere consultivo.

Obiettivi formativi – competenze acquisite

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo dell'équipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di base nell'ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli operatori all'interno dell'équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe stessa.

Contenuti formativi

- I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
- Storia e presentazione degli IAA
- Definizione di AAA, EAA e TAA
- Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale
- Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti – L'équipe
- Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative



- Esperienze di IAA

Durata: 21 ore di formazione teorica

Attestato di frequenza

Al termine del corso è rilasciato al discente, che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento mediante test.

Per la figura di responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato.

B. CORSI BASE

(differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvolti)

B.1 Corso base per coadiutore del cane e animali d'affezione (gatto e coniglio)

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio; coloro che vorranno diventare coadiutori per queste due specie dovranno frequentare il corso integrativo successivamente indicato.

Requisiti d'accesso

Attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.

Obiettivi formativi – competenze acquisite

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'Intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito alla corretta gestione e impiego negli IAA del gatto e del coniglio.



Contenuti formativi

Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e il suo posto nei setting degli IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cane
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio)
- Esigenze gestionali dei cani, coinvolti negli IAA
- Il sistema sociale e comunicativo del cane
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Procedure di sicurezza nelle attività con cani
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti negli IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
- Training cinofilo di base
- Training cinofilo funzionale agli IAA
- Pratica del linguaggio non verbale del cane
- Esperienze di Interventi assistiti con il cane

Durata: 56 ore di cui almeno il 60% afferenti alla parte teorica

Attestato di frequenza

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

B.1.1 Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio.



Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del gatto e del coniglio negli IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi alle specie.

Requisiti d'accesso

Attestato di frequenza relativo al corso base per coadiutore del cane.

Contenuti formativi

Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica

- Evoluzione e comportamento del gatto e del coniglio
- Esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio del benessere dei gatti e dei conigli, coinvolti negli IAA
- Presentazione di progetti di IAA con il gatto e con il coniglio (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Esperienze di Interventi assistiti con il gatto e con il coniglio

Durata:-8 ore di cui 5 afferenti alla parte teorica

Attestato di frequenza

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato il 100% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento tramite test e prova pratica

B.2 Corso base per il coadiutore del cavallo.**Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cavallo negli IAA.

Requisiti d'accesso

Attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.



Obiettivi formativi – competenze acquisite

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cavallo, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'Intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Contenuti formativi

Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e suo posto nei setting degli IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cavallo
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli
- Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cavalli coinvolti negli IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cavallo (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a terra e non)
- Gestione di scuderia e governo del cavallo



- Pratica di addestramento di base
- Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/cavaliere
- Esperienze di Interventi assistiti con i cavalli

Durata: 56 ore di cui almeno il 60% afferenti alla parte teorica

Attestato di frequenza

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

B.2.1 Corso base per il coadiutore dell'asino

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell'asino negli IAA.

Requisiti d'accesso

Attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.

Obiettivi formativi – Competenze acquisite

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore dell'asino, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Contenuti formativi

Il corso prevede una parte teorica e una pratica.



Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e suo posto nei setting di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento dell'asino
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali degli asini coinvolti negli IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini
- Il sistema sociale e comunicativo dell'asino
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli asini coinvolti negli IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con l'asino (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con l'asino (attività a terra e non)
- Gestione di scuderia e governo dell'asino
- Pratica di addestramento di base
- Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio asino/coadiutore
- Esperienze di interventi assistiti con gli asini

Durata: 56 ore di cui almeno il 60% afferenti alla parte teorica

Attestato di frequenza

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.



B.3 Corso base per Medici Veterinari.

Destinatari

Il corso è rivolto ai Medici Veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare negli IAA.

Requisiti d'accesso

Laurea in Medicina Veterinaria e attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.

Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso approfondisce le competenze specifiche negli IAA del Medico Veterinario, quale figura professionale che:

- a. collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale;
- b. valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato;
- c. indirizza alla corretta gestione dell'animale nel setting operativo assumendone la responsabilità.

Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell'animale in relazione all'impiego dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici delle specie animali impiegate anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia animale-coadiutore più idonei allo specifico progetto.

I partecipanti comprenderanno l'importanza del loro ruolo all'interno dell'équipe multidisciplinare e apprenderanno le modalità di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di IAA.

Contenuti formativi

- Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA
- Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
- Teoria dell'apprendimento
- Principi di bioetica
- Il benessere degli animali negli IAA
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica



- Prevenzione dei disturbi comportamentali
- Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
- La progettazione di un IAA
- La coppia coadiutore-cane
- La coppia coadiutore-cavallo
- La coppia coadiutore-asino
- Esperienze di Interventi assistiti con il cane, il cavallo e l'asino

Durata: 40 ore di formazione teorica

Attestato di frequenza

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento con test.

B.4 Corso base per responsabili di progetto e referenti di Intervento TAA/EAA

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di responsabili di progetto o referenti di Intervento.

Requisito d'accesso

Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.

Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre, per quanto riguarda il responsabile di progetto, approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:

- individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli operatori dell'équipe di riferimento che coordina;
- indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell'intervento, la valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.



Per quanto riguarda il referente di Intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:

- a. individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d'intervento nell'ambito dell'équipe;
- b. focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
- c. accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell'intervento, dalla progettazione alla realizzazione.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

a) tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici/educativi e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi nonché le competenze metodologiche e le conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità delle figure di responsabile di progetto e di referente di Intervento. In particolare verranno forniti gli elementi utili alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA.

In particolare, approfondiranno le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta relazione del paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali.

- b) di processo utili a progettare TAA/EAA. Saranno forniti gli strumenti necessari per:
 - il corretto approccio alla seduta di Intervento;
 - acquisire le competenze necessarie per un attento monitoraggio dell'attività e per una valutazione oggettiva del risultato mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all'animale.
- c) di sistema attraverso l'acquisizione delle nozioni legislative, etiche, medico-legali, psicologiche indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA.

I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al referente di Intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le figure professionali e operatori che compongono l'équipe multidisciplinare.

Contenuti formativi

- Etica dell'interazione uomo-animale
- Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
- Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario
- Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
- Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
- Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d'intervento in ambito educativo



- Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico degli utenti
- Valutazione dell'efficacia di TAA/EAA
- La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici
- Strumenti di valutazione dell'utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di sviluppo, ICF)
- Gestione del setting operativo
- Strumenti di monitoraggio delle sedute
- Presentazione e discussione di casi

Durata: 40 ore di formazione teorica

Attestato di frequenza

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento;previa verifica del livello di apprendimento con test.

C. CORSO AVANZATO

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell'animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.

Requisiti

Attestato di frequenza ai corsi base.

Obiettivi formativi - competenze acquisite

Il corso avanzato completa l'iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell'équipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell'équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.

Attraverso l'analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull'intero territorio nazionale e/o internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell'interazione dell'équipe



multidisciplinare che opera negli IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

- a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell'équipe multidisciplinare, attraverso l'analisi di progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo.
- b) di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all'interno dell'équipe multidisciplinare che opera negli IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in équipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità di osservatori (esperienze) e delle "visite guidate" presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie.
- c) di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di:
- elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità
 - applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento
 - relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA
 - applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida

Contenuti formativi

1. Parte teorica (Lezioni frontali, relazioni e filmati)

- Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la leadership efficace, la gestione delle criticità ecc.)
- L'équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partner nella relazione d'aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l'équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale
- Simulazioni di lavoro in équipe
- IAA secondo il modello bio-psico-sociale
- ICF per la valutazione dei risultati
- IAA e loro specifiche aree di intervento:
- disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età;
- ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico,
- carcere, tossicodipendenza.

Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro.



2. Stage (parte pratica)

- Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA
- Simulazione delle dinamiche di équipe
- Strategie per la tutela e per il sostegno dell'operatore

3. Visite guidate (parte pratica)

Sono organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie

Durata

Parte teorica : 72 ore

Parte pratica: 48 ore, di cui 32 di Stage (esperienza pratica) e 16 di Visite guidate

Per un totale di 120 ore

4. Elaborato finale , valutazione dell'apprendimento e attestazione finale

Al termine del corso avanzato si svolge un esame finale composto da un test ed una prova pratica, teso ad accertare l'acquisizione delle competenze necessarie, previste dallo specifico profilo formativo professionale descritto nelle Linee Guida Nazionali sugli IAA.

Il discente conseguirà l'attestato a condizione di:

- aver frequentato il 90% delle ore previste;
- completato l'intero iter (corso propedeutico, corso base, corso avanzato)in un arco di tempo non superiore a quattro anni;
- partecipato alle visite guidate;
- svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
- elaborato e discusso una tesina finale;
- superato positivamente l'esame finale.

In caso di esito positivo della prova d'esame, al termine del corso avanzato, l'Attestato di Idoneità agli IAA con valore di abilitazione, viene rilasciato per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base ed avanzato.

Disposizioni transitorie

- a) Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito degli IAA, conseguiti prima dell'emanazione delle Linee Guida (25/03/2015) o che già operano in tale ambito, entro il 25/03/2019 devono acquisire una specificità



idoneità. Ai fini del conseguimento della suddetta idoneità è effettuata una valutazione in base ai seguenti criteri:

- programma dei percorsi formativi completati
- esperienza maturata

Per accedere direttamente al corso base, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno biennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

Per accedere direttamente al corso avanzato, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico e base relativo al proprio ruolo all'interno dell'équipe, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno quinquennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

Per sostenere direttamente l'esame per il rilascio dell'**Attestato di idoneità agli IAA** il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico, di base e avanzato, oppure essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno decennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

Sulla base di quanto indicato nella nota del Ministero della Salute DGSA 7028 – P del 20/03/2018, non è più possibile rilasciare direttamente l'attestato di idoneità agli IAA.

Infine, come precisato nella nota del Ministero della Salute DGSA del 13013 del 26.5.2016, per quanto riguarda la frase "sentito il CNR IAA", si intende la trasmissione allo stesso dei nominativi dei richiedenti e l'esito della valutazione da parte dell'Ente di formazione/Segreteria scientifica solo nei casi ritenuti dubbi.

- b) In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge regionale, le figure professionali e gli operatori che, al momento dell'emanazione del presente regolamento, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell'ambito degli IAA, entro ventiquattro mesi devono acquisire una specifica idoneità.

A tal fine, coloro che sono in possesso di attestati di formazione conseguiti dopo l'emanazione delle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" ed in coerenza con le stesse o che già operano nell'ambito degli IAA possono accedere direttamente al corso base, al corso avanzato o all'esame del corso avanzato, secondo le modalità richiamate al punto a).



REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEI CENTRI SPECIALIZZATI TAA/EAA**A REQUISITI STRUTTURALI**

I Centri specializzati devono prevedere almeno:

- a. accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
- b. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- c. area/e per l'erogazione degli Interventi;
- d. locali e servizi igienici per gli operatori;
- e. locale o area per familiari e accompagnatori;
- f. aree di riposo e di igiene per gli animali;
- g. locale ad uso infermeria veterinaria;
- h. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

Per permettere l'erogazione degli interventi, durante l'intero anno ed indipendentemente dalle condizioni meteo, è auspicabile che l'area di cui al precedente punto c. sia al chiuso e con i requisiti sotto riportati.

I Centri che ospitano animali residenziali devono anche essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali.

L'area/e per l'erogazione degli Interventi deve essere:

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:

- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;



- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

Dimensione dei box per equidi:

Le strutture di ricovero per gli equidi devono rispettare le indicazioni contenute nel " Codice di tutela e la gestione degli equidi" predisposto dal Ministero della Salute.

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_292_allegato.pdf)

Tali indicazioni rappresentano i requisiti minimi richiesti

Requisiti per i cani:

Le strutture di ricovero per i cani devono rispettare le indicazioni contenute nella DGR Puglia n° 6082/95.

Tali indicazioni rappresentano i requisiti minimi richiesti

La custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale. Es.: Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;

Requisiti per i gatti

Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione.

Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animali devono essere costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili.

La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli spazi.



La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbie devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse.

Tutte le strutture suindicate devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche.

Requisiti per i conigli

In assenza di norme verticali specifiche riguardanti le strutture di ricovero per i conigli, possono essere prese a riferimento, come requisiti minimi, le indicazioni riportate nelle linee guida predisposte dal Centro Nazionale di Referenza per il Benessere Animale, per conto del Ministero della Salute reperibili al seguente link:

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2358_allegato.pdf)

REQUISITI GESTIONALI

La gestione dei Centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione degli IAA e del raggiungimento degli obiettivi.

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

1. **Rappresentante legale;**
2. In caso di TAA, **Direttore Sanitario**, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. In caso di EAA, **Responsabile del centro**, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. **Figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati** in numero adeguato in relazione ai progetti.

Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

1. **Direttore Sanitario veterinario**, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
2. **Responsabile del benessere animale;**
3. **Operatori adeguatamente formati** per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti.

Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici centri educativi, ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.) aziende agricole; le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei criteri sotto riportati.



Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati, sia durante il trasporto che durante la permanenza nelle strutture, e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle aree per l'erogazione degli interventi precedentemente indicati.

Se le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.

Il Servizio Veterinario di Area C della ASL territorialmente competente, oltre ad effettuare i dovuti controlli ufficiali, può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

Per le strutture sanitarie (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.) e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali che svolgono gli IAA i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal presente regolamento sono aggiuntivi rispetto ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla specifica normativa in tema di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento.



**SPECIE ANIMALI AMMESSE AI PROGRAMMI DI TAA, AAA ED EAA E
I CRITERI E LE MODALITÀ DI FORMAZIONE E EDUCAZIONE DEGLI STESSI**

REQUISITI SANITARI

Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal Medico Veterinario dell'équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l'idoneità che deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi. È compito del Medico Veterinario dell'équipe individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell'animale. Inoltre, al termine del progetto di IAA è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato sanitario dell'animale impiegato.

Per ogni animale il medico veterinario predispone una cartella clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segnalamento dell'animale, l'anamnesi, lo stato sanitario, le profilassi eseguite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l'obbligo di identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella cartella clinica.

In particolari situazioni di rischio per l'utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull'animale e l'adozione di comportamenti più restrittivi nella sua gestione.

REQUISITI COMPORTAMENTALI

Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del Medico Veterinario dell'équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori (anche volontari) adeguatamente formati. L'idoneità del singolo animale viene attestata solo in assenza di patologie comportamentali e per animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità.

Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie. L'educazione dell'animale deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.

Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell'animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la Legge n. 201/2010).



devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso un allenamento costante.

I requisiti comportamentali dell'animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe nonché periodicamente verificati da quest'ultimo. Inoltre, al termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell'animale.

Nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitoraggio effettuato durante le sedute.

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

L'impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati.

Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli Interventi svolti, da allegare alla cartella clinica. Essa descrive il tipo di intervento, i dati identificativi del coadiutore dell'animale e del medico veterinario dell'équipe, la sede dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell'Intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale per seduta.

Il Medico Veterinario o il coadiutore dell'animale in caso di necessità devono disporre l'interruzione dell'Intervento.

Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita.



AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO I.A.A.**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE. REQUISITI E CONTENUTI**

Nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento, da presentarsi in triplice copia, deve essere indicata quanto segue:

- a) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;
- b) la tipologia della struttura o dell'attività;
- c) le generalità del direttore/responsabile sanitario della struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli professionali posseduti;
- d) le generalità dei responsabili dell'attività e l'attestazione del possesso della specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

Alla richiesta deve essere allegata in triplice copia la seguente documentazione:

- a) Autorizzazione alla realizzazione, certificati catastali ed il certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune competente per territorio, ai sensi della normativa vigente;
- b) planimetria generale in scala 1:100;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti di cui al presente regolamento;
- d) apposita documentazione attestante l'effettivo possesso dell'immobile, ovvero contratto di affitto, comodato d'uso o leasing, indicante il numero di anni del contratto medesimo e l'eventuale scadenza;
- e) una relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività che si intendono erogare, a firma del direttore sanitario;
- f) una relazione tecnica di conformità degli impianti, firmata da tecnico asseverato;
- g) copia dell'atto costitutivo se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;
- i) documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ai sensi del DLgs 81/08 ed il documento di tutela della privacy;
- k) l'elenco nominativo del personale con i relativi titoli di studio e la tipologia di rapporto di lavoro all'avvio dell'attività. L'inizio dell'attività dovrà essere comunicato al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed all'ASL competente per territorio;
- J) copia delle autocertificazioni rilasciate dal personale, di cui al punto precedente, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sulla insussistenza di incompatibilità;
- m) il regolamento interno;



- n) il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente in materia;
- o) la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei rappresentanti legali della persona giuridica associazione, organizzazione o ente, comunque denominato richiedente;
- p) certificato penale e carichi pendenti del rappresentante legale, degli amministratori e soci;
- q) l'attestazione dell'effettivo adempimento agli obblighi di tutela dei dati personali e sensibili previsti dalla normativa vigente in materia.

CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Nella richiesta di volture dell'Autorizzazione regionale, di cui all'art. 9 del Regolamento, da presentarsi in triplice copia, deve essere indicato quanto segue

- a) le generalità del titolare, se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale, se, il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;
- b) la tipologia della struttura o dell'attività di IAA autorizzata;
- c) le generalità del Direttore/Responsabile sanitario della struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli professionali posseduti;
- d) le generalità dei responsabili delle attività e l'attestazione del possesso dei titoli, previsti dalla normativa vigente.

Alla richiesta deve, essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione a firma del cedente il consenso al trasferimento della gestione della struttura in capo al richiedente;
- b) una copia del titolo attestante il possesso qualificato della struttura da parte del soggetto richiedente;
- c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il presente regolamento;
- d) la dotazione organica del personale in servizio e relativi titoli;
- e) il regolamento interno;
- f) il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente;
- g) la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei rappresentanti legali del soggetto richiedente.



PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AI CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE CHE EROGANO TAA/EAA, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)"

PREMESSA

L'Accordo del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" prevede che gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie..) rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata.

L'Accordo prevede inoltre che i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida.

Il presente documento è finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio e la modulistica necessaria ai fini del rilascio del nulla osta ai Centri specializzati e alle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali.

Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative di riferimento, alle quali si rimanda per un approfondimento degli argomenti e per tutti gli aspetti non specificatamente trattati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini del rilascio del nulla osta, i Centri specializzati in TAA/EAA e le strutture che erogano TAA/EAA devono rispettare i requisiti specifici previsti dall'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", Rep. Atti n.60/CSR del 25 marzo 2015.

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti richiesti dalle diverse tipologie di Centri specializzati e strutture, secondo quanto disposto dalle linee guida, al capitolo 5.Strutture.

| STRUTTURE | | NULLA OSTA | Requisiti strutturali | Requisiti area erogazione interventi | Requisiti dei ricoveri degli animali (*) | Requisiti gestionali |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| Centri specializzati in TAA/EAA | con animali residenziali | SI | SI | SI | SI | SI |
| | senza animali residenziali | SI | SI | SI | NO | SI |
| Strutture che erogano TAA | con animali residenziali | SI | NO | SI | SI | SI(**) |
| | senza animali residenziali | SI | NO | SI | NO | SI(***) |



| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----|----|----|----|---------|
| Strutture che erogano EAA | con animali residenziali | SI | NO | SI | SI | SI(**) |
| | senza animali residenziali | NO | NO | SI | NO | SI(***) |

(*) in aggiunta ai requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative

(**) requisiti indicati per i Centri specializzati con animali

(***) limitatamente alle procedure operative per la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti residenziali

Inoltre:

- i Centri specializzati in TAA/EAA devono rispettare la normativa vigente e, nello specifico, il Regolamento edilizio comunale (DPR 380/2001 art.4) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi e il DLgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore (ove applicabile);
- i Centri specializzati e le strutture che detengono animali devono inoltre rispettare i requisiti previsti da specifiche disposizioni normative veterinarie.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Ai fini del rilascio del nulla osta, l'operatore presenta una notifica (SCIA, ai sensi dell'art.19, l.241/1990 e s.m.i.) presso il Comune in cui ha sede l'attività.

L'istanza di rilascio del nulla osta unitamente alla copia della SCIA protocollata dal Comune, vanno inoltrate al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL nel cui territorio ha sede la struttura operativa, contestualmente all'inizio dell'attività. L'istanza deve essere conforme al modello di cui all'**Allegato C.1** e firmata dal responsabile dell'impresa o da un suo delegato.

L'operatore, al momento della presentazione della SCIA, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dall'Accordo del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)".

L'operatore può iniziare l'attività successivamente alla presentazione della SCIA al Comune e alla contestuale presentazione dell'istanza di nulla osta all'ASL competente.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, successivamente alla notifica dell'inizio dell'attività, effettuerà i controlli per verificare la presenza dei requisiti, per il tramite dei Servizi competenti (SIAV C e SISP); nel caso di dichiarazioni mendaci, l'ASL procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R.445 del 28.12.2000.

E' stabilito un versamento unico, per il rilascio del nulla osta, di € 100,00 (euro cento) a favore del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.

ELENCO DEI CENTRI SPECIALIZZATI E DELLE STRUTTURE

Ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera d), i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, successivamente alla notifica dell'inizio dell'attività, verranno iscritti dall'ASL competente nell'apposito elenco della Regione Puglia, secondo le modalità che verranno rese note con successive indicazioni.



384



Allegato unico alla deliberazione
n. 385 del 14-3-2013
composta da n. 35 facciate (trentacinque)

Il Segretario della G.R.
Dott. Roberto Venneri

Roberto Venneri